



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 28**

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e il Governo del Québec in materia di ricerca e innovazione . . . . . 2

### **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 29**

Ratifica dell'intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino . . . . . 5

### **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 30**

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro . . . . . 8

### **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31**

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso . . . . . 12

Supplemento n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

**Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 28**  
**Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e il Governo del Québec in materia di ricerca e innovazione**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Oggetto della ratifica)**

**1.** In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, è ratificata l'intesa tra la Regione Lombardia ed il Governo del Québec in materia di ricerca e innovazione, parte integrante della presente legge, sottoscritta il 27 ottobre 2014 a Montreal dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia e dal Ministro delle Relazioni Internazionali e della Francofonia nonché dal Ministro dell'Economia, dell'Innovazione e delle Esportazioni del Québec.

**Art. 2**  
**(Efficacia dell'intesa)**

**1.** Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 assumono efficacia dal primo giorno del mese successivo la ricezione dell'ultima notifica tra la Regione e il Governo del Québec che conferma l'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'intesa stessa. L'eventuale modifica delle disposizioni di cui al primo periodo, concordata anche ai sensi dell'articolo 5 dell'intesa, assume efficacia, ove non diversamente previsto, dal primo giorno del mese successivo la ricezione dell'ultima notifica tra la Regione e il Governo del Québec che conferma l'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore della modifica dell'intesa.

**2.** L'approvazione della presente legge, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali di cui al comma 1, ai fini dell'efficacia dell'intesa. Fermo restando il rispetto della normativa statale, l'approvazione della legge di ratifica di eventuali modifiche all'intesa, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali di cui al comma 1, ai fini dell'efficacia delle modifiche stesse.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/828 del 22 settembre 2015)

**INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E IL GOVERNO DEL QUÉBEC IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE  
(articolo 1):****Intesa tra  
Regione Lombardia  
e  
Il governo del Québec  
in materia di ricerca e innovazione**

LA REGIONE LOMBARDIA  
e  
IL GOVERNO DEL QUÉBEC

di seguito designati le «Parti»,

**Tenuto conto** dei risultati derivanti dalla collaborazione già in atto e delle diverse iniziative condotte in seguito alla sottoscrizione della Dichiarazione comune avente ad oggetto la collaborazione in materia d'innovazione tecnologica e di accordi industriali tra la Regione Lombardia e il Québec, firmata il 14 maggio 2009, del Partenariato amministrativo in materia di collaborazione industriale e tecnologica tra la Lombardia e il Québec, firmato il 9 maggio 2011, e del Protocollo esecutivo dell'VIII riunione della sottocommissione mista Italia-Québec di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica per gli anni 2013-2015;

**Desiderando** rafforzare la cooperazione in materia di ricerca e di innovazione, soprattutto allo scopo di cogliere le nuove opportunità che si presenteranno all'eliminazione delle attuali barriere economiche;

**Considerando** la volontà di rinnovare la collaborazione avviata tramite gli strumenti di cui sopra e di sostituire il Partenariato amministrativo in materia di collaborazione industriale e tecnologica tra la Lombardia e il Québec firmato il 9 maggio 2011;

**Considerando** altresì l'obiettivo comune di rafforzare la cooperazione nell'interesse della Lombardia e del Québec, in piena conformità con i regolamenti e le leggi vigenti nel loro rispettivo territorio, con gli obblighi internazionali, con quelli che derivano dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare per la Lombardia, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge italiana 131/2003 in materia di intese regionali con enti territoriali interni ad altro Stato;

**Convengono quanto segue****Articolo 1**

Le Parti favoriscono la collaborazione tra gli attori economici pubblici e privati e tra gli organismi pubblici e privati operanti in tutti gli ambiti della ricerca e dell'innovazione nei loro rispettivi territori privilegiando, ma senza limitarsi, il settore delle tecnologie manifatturiere avanzate al fine di stimolare lo sviluppo di tecnologie innovative applicabili a svariati settori quali:

- l'aerospaziale;
- l'agroalimentare;
- i materiali avanzati;
- la micro e la nanoelettronica;
- la fotonica.

A tale scopo, le Parti incoraggiano un regolare scambio d'informazioni con il coinvolgimento, se del caso, di istituti d'insegnamento superiore, di organismi e di associazioni presenti nel loro rispettivo territorio.

**Articolo 2**

Le Parti considerano prioritarie le iniziative e i progetti specifici volti a:

- a. facilitare i contatti tra gli organismi pubblici e privati di entrambi i lati per:
  - a. promuovere lo scambio d'informazioni in materia di ricerca e d'innovazione e la creazione di partenariati industriali, di ricerca e d'innovazione;
  - b. organizzare incontri tra esponenti della ricerca e dell'innovazione della Lombardia e del Québec;
- b. scambiare informazioni:
  - a. in merito ad eventi che potrebbero portare all'organizzazione di missioni settoriali in Lombardia o in Québec;
  - b. in merito ai programmi di sostegno ai progetti di collaborazione internazionale in vista dello sviluppo di progetti congiunti in diversi settori ad alto contenuto tecnologico e scientifico;
- c. coordinare le iniziative e i progetti d'interesse comune da un lato e dall'altro in particolare nei processi di sviluppo tecnologico;
- d. sostenere le imprese e gli ambiti della ricerca e dell'innovazione della Lombardia e del Québec nella loro ricerca di potenziali partner per facilitare l'emergere di progetti congiunti in grado di generare un trasferimento tecnologico da un lato e dall'altro o accordi industriali;
- e. scambiare le esperienze acquisite al fine di identificare potenziali progetti innovativi d'interesse comune;
- f. incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche in materia di creazione e di gestione dei cluster tecnologici;
- g. condividere le opportunità d'integrazione nelle reti multilaterali europee e nordamericane di ricerca e innovazione e agevolare il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati specializzati in tale ambito della Lombardia e del Québec;
- h. facilitare la promozione, gli scambi e lo sviluppo di partenariato in occasione di eventi di rilievo.

**Articolo 3**

Per l'applicazione della presente intesa ed al fine di garantire l'appropriato seguito dei diversi progetti e di procedere alla loro valutazione, le Parti concordano che un comitato di vigilanza si riunisca, in occasione di un incontro o altro, ogni due anni.

Supplemento n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

**Articolo 4**

La realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel quadro della presente intesa resta condizionato alle risorse di bilancio disponibili, da una parte e dall'altra, per la cooperazione internazionale.

Le spese derivanti dalla cooperazione e dagli scambi previsti dalla presente intesa sono a carico della Parte di origine dei partecipanti, salvo che le Parti convengano diversamente.

**Articolo 5**

Con il consenso delle Parti la presente intesa può essere modificata in qualsiasi momento attraverso scambio di lettere.

**Articolo 6**

Le Parti risolveranno a mezzo consultazione eventuali controversie che possano sopraggiungere nell'applicazione della presente intesa.

**Articolo 7**

La presente intesa avrà efficacia il primo giorno del mese successivo la ricezione dell'ultima notifica tra le Parti che conferma l'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

La presente intesa ha una validità di cinque (5) anni.

Fatto in duplice copia in lingua italiana e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Regione Lombardia  
Montreal, 27 ottobre 2014

Per il Governo  
del Québec  
Montreal, 27 ottobre 2014

Giovanni Fava  
Assessore all'Agricoltura

Christine St-Pierre  
Ministro delle Relazioni  
Internazionali e della Francofonia

Jaques Daoust  
Ministro dell'Economia  
dell'Innovazione e delle Esportazioni

**Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 29**  
**Ratifica dell'intesa di coordinamento transfrontaliero per la**  
**gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il**  
**Cantone Ticino**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Oggetto della ratifica)**

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, è ratificata l'intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino, parte integrante della presente legge, sottoscritta il 12 marzo 2015 a Mezzana/Balerna (Canton Ticino) dall'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e dal Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

2. La presente intesa si applica nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dal Regolamento 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, dagli articoli 194 e 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

**Art. 2**  
**(Efficacia dell'intesa)**

1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 assumono efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella di effettiva vigenza della stessa intesa in Canton Ticino, secondo le norme del relativo ordinamento, se successiva.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/830 del 22 settembre 2015)

— • —

## INTESA DI COORDINAMENTO TRANSFRONTALIERO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI INERTI FRA LA REGIONE LOMBARDBIA E IL CANTONE TICINO

La Regione Lombardia,  
la Repubblica e Cantone Ticino  
(in seguito le Parti)

nell'intento di facilitare il traffico transfrontaliero dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia,

richiamata la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980, richiamato altresì l'Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993,

convengono quanto segue:

### Articolo 1 Scopo dell'intesa

1 La presente Intesa mira ad instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia, comunque già operato nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) 1013/2006. Le definizioni dei materiali oggetto della presente Intesa derivano dalle specifiche norme di settore cui sottostanno le parti contraenti (Direttiva UFAM 31-06 per la parte svizzera, d.lgs. 152/2006 e d.m. 161/2012 per la parte italiana).

### Articolo 2 Territorio considerato dall'intesa

1 Esso è applicabile sull'intero territorio di tutte le parti contraenti.

### Articolo 3 Impegno

1 Le Parti si impegnano ad adottare sul proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le seguenti misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi considerati nell'intesa:

- a. nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, promuovere gli scambi commerciali in relazione ai materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dall'Italia verso il Ticino ed al materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso l'Italia;
- b. consentire, per quanto di loro competenza, il transito di tali materiali da tutti i valichi di frontiera, anche ferroviari, nell'ottica della razionalizzazione dei trasporti e della riduzione degli impatti ambientali e dei costi;
- c. agevolare, per quanto di loro competenza, lo sdoganamento degli stessi materiali tramite la semplificazione delle procedure e l'adozione di processi amministrativi efficienti (procedura telematica del regime delle esportazioni, ECS) in tutti i valichi di frontiera;
- d. favorire il riutilizzo del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) prodotti in Ticino nell'ambito del ripristino di cave dismesse o di altre operazioni di recupero di materia ubicate in Italia in prossimità della frontiera, nello spirito di un uso parsimonioso delle risorse e per una coerente politica di protezione ambientale.

2 Esse si impegnano inoltre a non ostacolare gli obiettivi comuni considerati dalla presente intesa.

### Articolo 4 Modalità operative

1 Le Parti s'impegnano a concertarsi nell'ambito di tutti i problemi locali di vicinato riguardanti la gestione del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

2 A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione, qui di seguito chiamato gruppo, nel quale sono rappresentati i servizi tecnici competenti di ogni Parte.

3 Il compito del gruppo è di definire le procedure di gestione e controllo, assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie oggetto del presente accordo. I servizi tecnici rappresentati nel gruppo provvedono a trasmettere al medesimo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie.

4 I servizi rappresentati nel gruppo sono autorizzati ad eseguire i controlli secondo le modalità definite dal gruppo.

5 Il gruppo avrà cura di comporre le eventuali controversie tra le Parti in via bonaria.

6 Ogni Parte può investire il gruppo ogni volta reputi che l'accordo non sia stato applicato. Se le parti non giungono ad un accordo, possono ricorrere ad una commissione di conciliazione incaricata di controllare il rispetto degli impegni.

### Articolo 5 Disposizioni finali

1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 131/2003, si fa riserva di estendere la presente Intesa alla Regione Piemonte e alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in base alle rispettive competenze mediante firma di un atto aggiuntivo al presente.

2 La presente Intesa non pregiudica la validità di altri accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti, su iniziativa del Cantone Ticino.

3 Essa ha effetto con la sottoscrizione di tutte le Parti ed i relativi costi che potranno derivare dall'atto saranno a carico delle stesse Parti contraenti.

4 La presente Intesa può essere ridiscussa e/o sospesa qualora una delle Parti ne dovesse fare espressa richiesta.

5 Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Agenzia delle dogane della conclusione di questa Intesa e gliene trasmetteranno il testo.

6 La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli Ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare per la Lombardia, conformemente a quanto dispone la normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto Ministero dell'Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

La presente Intesa non ha scadenza, fatta salva la possibilità per le Parti di avvalersi di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

Fatta a Mezzana/Balerna (CH) il 12 marzo 2015, in tre originali in lingua Italiana.

Per le Parti:

REPUBBLICA E CANTONE TICINO  
IL CONSIGLIO DI STATO

Il Consigliere di Stato  
Claudio Zali

LA REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
Claudia Maria Terzi

Supplemento n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

**Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 30**  
**Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione)**

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«6 bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.

6 ter. La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.»;

b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.»;

d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.»;

e) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«2 bis. La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.»;

g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis  
(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)

1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del se-

condo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.»;

h) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).»;

i) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

a) certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello EQF;

b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;

c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;

d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;

e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale.»;

j) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 le parole «II livello europeo» sono sostituite dalle seguenti: «III livello EQF» e le parole «una certificazione di competenza di III livello europeo» sono sostituite dalle seguenti: «un diploma professionale di IV livello EQF»;

k) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; in tale ambito si attivano inoltre i corsi avviati dagli istituti tecnici superiori (ITS) cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF.»;

l) dopo il comma 3 all'articolo 14 è inserito il seguente:

«3 bis. Le istituzioni formative verificano mediante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica.»;

m) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «una certificazione di competenza di III livello europeo» sono sostituite dalle seguenti «un diploma professionale di IV livello EQF»;

n) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16  
(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Di-



sposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, anche coinvolgendo le forme di aggregazione di impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro.

3. Le reti garantiscono l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche sviluppando una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione, valorizzando il cofinanziamento anche da parte dei fondi regionali e di altre risorse pubbliche e private.»;

o) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Orientamento permanente)

1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. Al fine di supportare adeguatamente la naturale vocazione alla imprenditorialità, la Regione promuove, anche attraverso il sistema dell'orientamento permanente, specifici interventi per sviluppare gli obiettivi e le competenze necessarie alla imprenditorialità, in collaborazione con il sistema universitario.

3. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell'orientamento permanente, la Regione promuove l'integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.

4. L'offerta territoriale dell'orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.

5. È istituito il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dei comuni capoluogo e delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.

6. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 5.»;

p) al titolo II, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II bis  
Sistema duale

Art. 23 bis

(Sistema duale lombardo)

1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.

2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.

4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può incentivare le imprese che garantiscono e partecipano ad esperienze di integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 23 ter

(Integrazione tra scuola e lavoro  
nel sistema di istruzione e formazione professionale)

1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.

2. La Giunta regionale definisce le modalità per la realizzazione dell'integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

3. L'offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i quindici anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza.

4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.

5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 22, comma 2, da destinare all'integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:

a) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell'articolo 12;

b) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell'articolo 12.

6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro la quota eccedente il monte ore annuo obbligatorio dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di cui al comma 5.

Art. 23 quater

(Risorse destinate all'apprendistato  
per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)

1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive.

2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con particolare riferimento ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e allo schema di protocollo che deve essere stipulato tra datore di lavoro e istituzione formativa.

3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.»;

q) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27 bis

(Sistema di rating)

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi per l'istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona.

2. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente.

3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.»;

r) al comma 1 dell'articolo 28 le parole: «del criterio principale della quota capitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all'articolo 14, comma 3»;

s) il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:  
«2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote.»;

t) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

**«Art. 29 bis  
(Scuola digitale lombarda)**

1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.

2. La Regione sostiene l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo degli studenti.

3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.

4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per l'attuazione del presente articolo.

**Art. 29 ter  
(Azioni per l'apprendimento permanente)**

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, con particolare attenzione alle esigenze di ricollocazione nel mondo del lavoro. Sono riconosciute eccellenti le attività che:

- a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
- b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
- c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
- d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale.

2. La Giunta regionale individua le risorse per la realizzazione del presente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.»;

u) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

**«Art. 33  
(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opportunità di accesso ai percorsi educativi, il successo scolastico e formativo, l'allineamento delle competenze formative alle esigenze del sistema produttivo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di valutazione svolte dal valutatore indipendente di cui all'articolo 27, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;

b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.».

**Art. 2  
(Innovazione nel mercato del lavoro)**

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«4 bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.»;

c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione è così composta:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
- c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
- d) il consigliere regionale di parità;
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.»;

d) dopo il capo VI è inserito il seguente:

**«Capo VI bis  
Azioni di politiche attive ed  
innovative nel mercato del lavoro**

**Art. 17 bis  
(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)**

1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.

2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all'articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.

4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l'inserimento lavorativo.

5. La Giunta regionale definisce:

- a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell'erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;
- b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.

**Art. 17 ter**  
(Reti di partenariato)

1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

**Art. 17 quater**  
(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)

1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.

2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.

3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.

**Art. 17 quinquies**  
(Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l'innovazione di cui al comma 1 attraverso:

- a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;
- b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;
- c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;
- d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.

3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.»;

e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

**«Art. 33**  
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;

b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e questioni che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'Assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.».

**Art. 3**  
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 13, 21 e 28 bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono abrogati.

**Art. 4**  
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le risorse regionali pari a euro 90.902.000,00 per il 2015 ed euro 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017 allocate alla missione 4, programma 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017, con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR - FSE programmazione 2007-2013 per euro 60.000.000,00 sul 2015 e POR - FSE programmazione 2014-2020 per euro 95.500.000,00 Asse 3 «Istruzione e Formazione» (OT 10) per il 2016 - 2017, nonché con le risorse a valere sul bilancio ministeriale del Programma Garanzia Giovani.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali, con le risorse dei POR - FSE programmazione 2007-2013 per euro 25.000.000,00 sul 2015 e POR - FSE programmazione 2014-2020 per euro 125.000.000,00 Asse 1 «Occupazione» (OT 8) per il 2016 - 2017, nonché con le risorse a valere sul bilancio ministeriale del Programma Garanzia Giovani.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/838 del 22 settembre 2015)

Supplemento n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

**Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31**  
**Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione**  
**esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione**  
**dell'inquinamento luminoso**

 IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. In conformità alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), la presente legge persegue l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 102/2014, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite l'efficace progettazione degli impianti di illuminazione esterna, l'ottimizzazione dei consumi, dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi, nonché la prevenzione del deterioramento della qualità della illuminazione nel tempo.

3. La presente legge persegue, altresì, l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici di illuminazione mediante azioni di promozione, di sostegno e di incentivazione all'impiego diffuso di materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), al fine di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature:

- a) apparecchio di illuminazione: dispositivo che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica;
- b) apparecchio di illuminazione internalizzato: apparecchio che, per il proprio posizionamento, risulta già schermato e non può diffondere luce verso l'alto, quale l'illuminazione di porticati, logge, sottopassi, gallerie e, in generale, ambienti delimitati da schermi opachi o da impalcati nella parte superiore;
- c) documento di analisi dell'illuminazione esterna, di seguito DAIE: documento comunale di censimento degli impianti di illuminazione esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità di riqualificazione ai fini del risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 7;

- d) gestore di impianto di pubblica illuminazione esterna: affidatario del servizio di illuminazione pubblica;
- e) impianto di illuminazione esterna: sistema complesso di elementi quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione. Si distingue in impianto di:
  - 1) illuminazione pubblica: illuminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensità del flusso luminoso;
  - 2) illuminazione privata: illuminazione di aree private quali giardini di proprietà, rampe di garage o di ambiti non ricadenti nella definizione di illuminazione pubblica;
- f) impianto di modesta entità: impianto di illuminazione esterna afferente a un unico quadro di alimentazione o a un contatore energetico fiscale, che presenta contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - 1) flusso emesso dalla singola sorgente, o da un gruppo di sorgenti, di un singolo apparecchio di illuminazione, non superiore a 1.800 lumen;
  - 2) potenza totale installata nell'insieme degli apparecchi di illuminazione non superiore a 150 watt;
  - 3) flusso totale emesso verso l'alto non superiore a 2.250 lumen;
- g) impianto temporaneo: installazioni finalizzate a transitorie esigenze di sicurezza, a ricorrenze o a celebrazioni locali, aventi le seguenti caratteristiche tra loro alternative:
  - 1) durata massima di esercizio giornaliero inferiore o uguale a quattro ore;
  - 2) durata massima di esercizio inferiore a quindici giorni solari consecutivi, con ripetitività dell'evento ristretta a soli due esercizi annuali;
- h) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità;
- i) LED: sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031:2009;
- j) modulo LED: unità fornita come sorgente luminosa; in aggiunta a uno o più LED, essa può contenere componenti aggiuntivi quali ottici, meccanici, elettrici ed elettronici, ma non l'unità di alimentazione secondo le norme CEI EN 62031:2009;
- k) osservatorio astronomico: installazione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- l) rischio fotobiologico: rischio di danno alla retina, all'occhio o ai tessuti in genere, connesso a particolari bande dello spettro elettromagnetico che possono influire in maniera anche grave e con danni permanenti;
- m) rischio di alterazione del ritmo circadiano: rischio legato alla potenziale influenza delle differenti componenti dello spettro luminoso della luce sul normale andamento del sistema di regolazione del ritmo biologico, caratterizzato da un periodo di circa ventiquattro ore, che regola molte delle funzioni vitali quali ciclo sonno-veglia, secrezione di melatonina, temperatura corporea, parametri legati al sistema circolatorio e produzione di ormoni;
- n) zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso: area di tutela per le finalità degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette riconosciuta ai sensi dell'articolo 9;

- o) materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione: ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software, integrata all'impianto di illuminazione esterna, che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità simile.

### Art. 3

#### (Ambito di applicazione e disposizioni generali)

1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna, con l'esclusione di:

- apparecchi di illuminazione internalizzati;
- impianti di modesta entità;
- impianti temporanei;
- luminarie e addobbi installati in occasione delle celebrazioni natalizie;
- sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico veicolare;
- sistemi di segnalazione della navigazione lacustre, aerea e idroviaria;
- sistemi per la sicurezza delle strutture militari e di quelle in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e alla amministrazione della giustizia;
- dispositivi luminosi di emergenza e relativi alla protezione civile.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna da realizzare sul territorio regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le esclusioni di cui al comma 1, sono progettati e installati secondo le disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono:

- la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte;
- i requisiti di prestazione energetica, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2;
- i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2;
- la non alterazione del ritmo circadiano;
- il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.

4. Gli impianti di illuminazione esterna:

- rispondono a specifici requisiti di prestazione energetica e garantiscono efficienza sotto il profilo costi-benefici;
- sono provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata;
- sono realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.

5. Gli impianti di pubblica illuminazione esterna, realizzati in attuazione della presente legge, devono essere di proprietà pubblica.

6. È vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo.

7. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dalle relative norme di recepimento statali e regionali, fatte salve le deroghe previste dalle norme stesse.

### Art. 4

#### (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna.

2. La Giunta regionale definisce con regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, nonché della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, in particolare, le norme tecniche riguardanti le prestazioni energetiche minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte, il sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli impianti di illuminazione, le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione dedicati alle attività sportive, all'illuminazione dei monumenti, alle insegne e ad altri ambiti specifici. Il regolamento dispone specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE, di cui all'articolo 7, e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni. Definisce, altresì, la procedura da seguire per garantire la pubblicità dei dati di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale promuove la gestione del servizio di pubblica illuminazione esterna in forma associata tra i comuni.

5. La Giunta regionale promuove iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna, inquinamento luminoso e relativo monitoraggio, finalizzate alla corretta applicazione della presente legge. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni interessati.

6. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- implementazione, gestione e aggiornamento del Sistema informativo territoriale regionale (SIT), ai sensi dell'articolo 5;
- promozione di campagne informative sull'inquinamento luminoso, sugli sviluppi del settore e relative applicazioni;
- consulenza e supporto agli enti locali;
- georeferenziazione delle mappe delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 9, e relativa pubblicazione sul geoportale regionale.

7. Le funzioni e le attività di cui ai commi 4, 5 e 6 sono esercitate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 5

#### (Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale - SIT)

1. La Giunta regionale implementa il Sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna.

2. L'individuazione dei dati necessari all'implementazione del SIT di cui al comma 1, le specifiche tecniche per la georeferen-

## Supplemento n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

ziazione degli impianti e le modalità di aggiornamento dei dati sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico; l'atto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

**3.** I comuni forniscono alla Regione i dati di cui al comma 2 e li aggiornano, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. I comuni che non forniscono i dati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 sono esclusi dai benefici economici regionali di settore, fino all'effettiva fornitura dei dati.

**4.** I dati di cui al comma 1 relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna sono resi disponibili in modalità open data secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

### **Art. 6 (Funzioni dei comuni)**

**1.** I comuni approvano il DAIE, redatto secondo i contenuti di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

**2.** In conformità a quanto stabilito nel DAIE, i comuni:

- a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) perseguono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere, quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi;
- c) indicano i criteri di riferimento per regolare le concessioni per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna, assicurando comunque la proprietà pubblica degli impianti stessi;
- d) determinano le misure e le azioni per promuovere e incentivare l'utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o);
- e) promuovono, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantirne la migliore economicità.

**3.** Spettano ai comuni, in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 6 e 7, i comuni territorialmente competenti dispongono l'adeguamento degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando anche il termine per l'adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino all'avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso.

**4.** Spettano ai comuni l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3 e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

### **Art. 7 (Documento di analisi dell'illuminazione esterna - DAIE)**

**1.** Al fine di individuare le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione pubblica e per conseguire un adeguato risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso, il DAIE contiene i seguenti elementi:

- a) censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto viario presente sul territorio amministrativo; ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna e dei dati di proprietà; verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e delle eventuali criticità;

- b) individuazione delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 9;
- c) identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
- d) individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire la proprietà pubblica degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, tenuto conto dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b);
- e) identificazione delle opportunità per la realizzazione di linee di alimentazione dedicate per gli impianti di pubblica illuminazione esterna;
- f) individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l'implementazione degli impianti di pubblica illuminazione esterna per l'erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari;
- g) identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e).

**2.** Il DAIE è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, o, per i soli comuni dotati di piano dell'illuminazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso), entro cinque anni dalla pubblicazione nel BURL dello stesso regolamento.

**3.** Il DAIE è aggiornato al fine di tenere conto di significative variazioni della consistenza degli impianti di illuminazione esterna e dell'affermarsi di nuove tecnologie che possono impattare sulla progettazione, manutenzione e gestione degli impianti stessi, nonché dell'evolversi della conoscenza scientifica sugli effetti dell'inquinamento luminoso sulla salute, sugli esseri viventi e sugli ecosistemi.

**4.** I soli comuni provvisti del DAIE o del piano dell'illuminazione, efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono ottenere i benefici economici regionali di settore.

### **Art. 8 (Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna)**

**1.** I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza, entro un anno dalla pubblicazione nel BURL del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, necessari alla implementazione del SIT di cui all'articolo 5, comma 1, e alla approvazione del DAIE di cui agli articoli 6 e 7.

**2.** I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 con cadenza biennale, entro il 31 marzo.

### **Art. 9 (Zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso)**

**1.** I gestori degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione scientifica possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

**2.** La richiesta, indirizzata alla competente struttura regionale, contiene:

- a) motivazioni delle salvaguardie richieste;
- b) individuazione dell'area proposta su cartografia in adeguata scala;
- c) elenco dei comuni interessati dalla zona di tutela.

**3.** L'area della zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, riconosciuta ai sensi del comma 1, può avere un raggio massimo di venticinque chilometri dall'osservatorio.

**4.** Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico.

**5.** Le zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso sono rappresentate mediante cartografia in scala adeguata sul geoportale della Regione.

**6.** I parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

7. I comuni il cui territorio ricade all'interno delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso:

- a) richiedono ai gestori delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, prima dell'approvazione del DAIE, un parere sui contenuti del DAIE in relazione alle finalità di salvaguardia delle aree o delle attività tutelate; il parere è trasmesso al comune entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di scostamento, anche parziale, dal parere, il comune motiva la scelta nell'atto di approvazione del DAIE;
- b) possono svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 3, anche con il supporto dei gestori delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, previo accordo sottoscritto dalle parti interessate.

#### **Art. 10 (Sanzioni)**

1. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri:

- a) sanzione non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, a seconda del grado di incompletezza dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna o dell'assenza dei dati da rendere disponibili, in caso di inottemperanza, da parte dei gestori, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
- b) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso;
- c) sanzione non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in ragione della dimensione dell'impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, da parte di progettisti, installatori o gestori. L'ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono riscosse e introitate dai comuni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l. r. 1/2012.

#### **Art. 11 (Norme transitorie e finali)**

1. I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso» ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) e agli articoli 6 e 9, comma 4, da «le insegne luminose» fino a «entro le ore ventidue nel periodo di ora solare», della l.r. 17/2000. Fino alla medesima data, i bandi e gli altri atti regionali che prevedono benefici economici di settore determinano gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, che devono essere specificati dai comuni che intendono ottenere detti benefici e non sono già previsti di piano dell'illuminazione approvato ai sensi della l.r. 17/2000 e della l.r. 38/2004.

3. Le fasce di rispetto per gli osservatori astronomici, identificate con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 2611 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto) e deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2006, n. 3720 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici - l.r. 17/2000) in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 17/2000, sono assimilate alle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso di cui all'articolo 9 fino alla data di emanazione dei rispettivi decreti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. La deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. 6162 (Criteri di applicazione della legge regionale 27 marzo

2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso») cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

5. Il decreto 3 agosto 2007, n. 8950 (Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione) cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 12 (Abrogazioni)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso);
- b) legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000 n. 17 «Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso» ed ulteriori disposizioni);
- c) articolo 1, comma 20, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
- d) articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2006);
- e) articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - «Collegato ordinamentale 2007»).

2. Restano validi i risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.

3. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/840 del 22 settembre 2015)